

Verbale d'assemblea del 08/09/2022

Addì 08 del mese di settembre duemila ventidue, alle ore 18.20 presso Via Valtellina 20 a Milano si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati, in prima convocazione, dell'Associazione ASIGITALIA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche allo statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza dell'assemblea la dott.ssa Rodà Rossana la quale, constatato che:

- è presente l'intero Consiglio Direttivo
- sono presenti n. 8 associati (Cesare Catino, Stefano Lissoni, Antonio Mazzarino, Stefano Lissoni, Lele Angelino, Davide Visentin, Fabio Lerede, Pierluigi Antonio Daloiso, Salvatore Zappia) su un totale di 15 associati aventi diritto al voto

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di statuto e del Codice Civile e invita a fungere da segretario il Sig. Salvatore Zappia, il quale accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra la Presidente prende la parola per esporre il primo punto posto all'ordine del giorno.

La Presidente evidenzia ai presenti il motivo per il quale l'assemblea è chiamata a procedere alla modifica dello statuto approvato il 10 marzo 2022 illustrando la richiesta di integrazione ricevuta dall'Ufficio del RUNTS a seguito di richiesta di iscrizione presentata in data 11/07/2022, protocollo n. 20061.

***** immagini richiesta integrazione*****

Alla luce di quanto esposto la Presidente presenta agli associati la bozza di statuto elaborata dal Consiglio Direttivo ed aggiornato con le richieste di integrazione fatte dall'ufficio, ed in particolare con le seguenti modifiche:

- **INTEGRAZIONE AL PUNTO 12 DELL'ARTICOLO 6 "AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO"**: successivamente alla frase *"L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione."* viene inserita la seguente specifica: *"In caso di respingimento della domanda il candidato aderente avrà diritto di appellarsi all'assemblea degli associati, la quale si pronuncerà alla prima occasione utile."*;
- **MODIFICA AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 8 "ASSEMBLEA"**: eliminazione della dicitura *"maggioresse aventi diritto al voto, che siano"*. Pertanto, il punto 2 dell'articolo 8 sarà così riformulato: *"L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa."*;
- **INTEGRAZIONE AL PUNTO 13 DELL'ARTICOLO 8 "ASSEMBLEA"**: inserimento, prima della frase *"Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione"* della clausola *"Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."*;
- **MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 "CONSIGLIO DIRETTIVO"**:
 - o Variazione della frase al punto 3 dell'articolo 9 *"di un Consigliere – ad eccezione del Presidente per il quale verranno indette nuove elezioni - il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato."* in *"di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato."*

- Inserimento del riepilogo delle competenze del Consiglio Direttivo: viene inserito l'elenco puntuale delle competenze attribuite al Consiglio Direttivo e già indicate nelle varie clausole statutarie. In particolare, al punto 1 dell'articolo 9 successivamente alla frase: *"L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati"* viene inserito l'elenco di tali competenze nel modo seguente:

"Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune (art. 2);
- determinare l'ammontare e il termine del pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari (art. 6);
- deliberare in ordine all'ammissione, al respingimento e all'applicazione di sanzioni nei confronti degli Associati (art. 6);
- attribuire, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, funzioni specifiche a determinati soggetti;
- approvare la bozza del progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- nominare eventuale, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Vicepresidente;
- curare la tenuta dei libri sociali ed eventualmente approvare il regolamento per disciplinarne l'accesso e l'esame da parte degli associati;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

È quindi proposta - nonostante le numerose perplessità circa la fondatezza, l'obbligatorietà di alcune integrazioni richieste nonché la corretta interpretazione da parte dell'Ufficio del Runtis in merito alle disposizioni del codice del Terzo Settore e corrispondenti orientamenti del Ministero delle Politiche Sociali - la modifica dello statuto con efficacia immediata.

Dopo approfondita e esaustiva discussione la Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito all'unico punto all'ordine del giorno, la quale con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

- di variare lo statuto adottato in data 10 marzo 2022 con le seguenti modifiche:
 - **INTEGRAZIONE AL PUNTO 12 DELL'ARTICOLO 6 "AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO"**: successivamente alla frase *"L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione."* viene inserita la seguente specifica: **"In caso di respingimento della domanda il candidato aderente avrà diritto di appellarsi all'assemblea degli associati, la quale si pronuncerà alla prima occasione utile."**;
 - **MODIFICA AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 8 "ASSEMBLEA"**: eliminazione della dicitura *"maggioresse aventi diritto al voto, che siano"*. Pertanto, il punto 2 dell'articolo 8 sarà così riformulato: **"L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa."**;
 - **INTEGRAZIONE AL PUNTO 13 DELL'ARTICOLO 8 "ASSEMBLEA"**: inserimento, prima della frase *"Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione"* della clausola **"Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."**;
 - **MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 "CONSIGLIO DIRETTIVO"**:
 - Variazione della frase al punto 3 *"di un Consigliere – ad eccezione del Presidente per il quale verranno indette nuove elezioni - il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il"*

Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato" in "di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato."

- Inserimento del riepilogo delle competenze del Consiglio Direttivo: viene inserito l'elenco puntuale delle competenze attribuite al Consiglio Direttivo e già indicate nelle varie clausole statutarie. In particolare, al punto 1 dell'articolo 9 successivamente alla frase: "L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati." viene inserito l'elenco di tali competenze nel modo seguente:

"Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune (art. 2);
- determinare l'ammontare e il termine del pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari (art. 6);
- deliberare in ordine all'ammissione, al respingimento e all'applicazione di sanzioni nei confronti degli Associati (art. 6);
- attribuire, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, funzioni specifiche a determinati soggetti;
- approvare la bozza del progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- nominare eventuale, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Vicepresidente;
- curare la tenuta dei libri sociali ed eventualmente approvare il regolamento per disciplinarne l'accesso e l'esame da parte degli associati;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

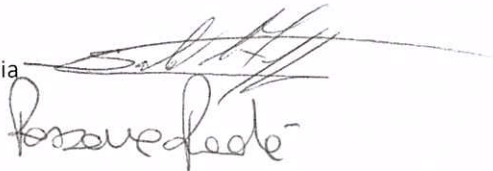
- di autorizzare la Presidente a eseguire tutti gli adempimenti necessari al completamento dell'integrazione e iscrizione al RUNTS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola gli associati decidono di trascrivere il nuovo testo di Statuto Sociale con le modifiche appena deliberate e di allegarlo (ALLEGATO "A") al presente verbale e di conseguenza andando a farne parte integrale.

La seduta viene tolta alle ore 19:15 (diciannove e quindici minuti).

Il Segretario Dir. Salvatore Zappia

Il Presidente Dir. Rossana Rodà



ALLEGATO "A"

1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "C.T.S.") è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SCAMBIO ECONOMICO ITALO EURO-ASIATICO E DEI PAESI VICINI DEL MEDITERRANEO - Ente del Terzo Settore" oppure "ASSOCIAZIONE SCAMBIO ECONOMICO ITALO EURO-ASIATICO E DEI PAESI VICINI DEL MEDITERRANEO E.T.S." (senza vincoli grafici) d'ora innanzi, la "Associazione". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere abbreviata in "ASIGITALIA E.T.S." e/o utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal C.T.S., dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede e durata

- 2.1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
- 2.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. Scopo e oggetto

- 3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e in piena coerenza i principi del Consiglio Economico E.C.O.S.O.C. si ispira a sviluppare la crescita economica e lo sviluppo sociale dei paesi dell'area euroasiatica, compresi Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Iran, Moldavia, Azerbaijan, Kirghizistan, Tagikistan, Ucraina, Georgia, Uzbekistan e dei paesi dell'area mediterranea.
- 3.2. L'Associazione al fine di raggiungere il proprio scopo ha per oggetto principale lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - **(lett. d) D. Lgs 117/2017) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Formazione professionale e extraprofessionale in Italia e all'estero;
 - **(lett. n) D. Lgs 117/2017) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni,** mediante (in via esemplificativa e non esaustiva) lo svolgimento in Italia e nei paesi sopraindicati delle seguenti attività:
 - ricerca di fondi privati e governativi per realizzare progetti di sviluppo sostenibile (economico, sociale culturale e ambientale) in Italia e all'Estero;
 - formazione in Italia e in loco per imprese, enti e persone attraverso protocolli con strutture accreditate al ministero italiano e/o esteri;

- cooperazione nei paesi in via di sviluppo con personale appositamente formato e qualificato nonché la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile e la formazione in loco;
 - assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e realizzazione di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo (sostenibile);
 - elaborazione di piani di sviluppo e progetti di cooperazione internazionale;
 - realizzazione, finanziamento, progettazione di strutture di prima necessità e urgenza;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
- **(lett. p) D. Lgs 117/2017)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone disagiate, mediante
 - l'assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e realizzazione di programmi e progetti volti al medesimo fine;
 - la sottoscrizione di accordi con enti pubblici e/o privati più favorevoli di quelli esistenti nell'area di intervento, al fine di garantire una retribuzione che permetta di soddisfare le esigenze basilari del lavoratore e del suo nucleo familiare;
 - l'erogazione di beni e servizi eseguita con la prevalenza di persone svantaggiate
 - **(lett. u) D. Lgs 117/2017)** beneficenza per il sostegno di attività di interesse generale a norma del Codice mediante:
 - la concessione diretta di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di progetti socioculturali e di sviluppo sostenibile nelle aree sopra identificate;
 - l'erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale, o provenienti dall'attività di raccolta fondi, svolta ai sensi del presente statuto e dell'articolo 7 del Codice, in favore di altre organizzazioni non-profit delle aree sopra identificate e/o altre organizzazioni – pubbliche o private - aventi le stesse analoghe finalità, per la realizzazione diretta di progetti socioculturali e di sviluppo sostenibile. Con la precisazione che la realizzazione diretta:
 - impone che l'Associazione utilizzi per l'erogazione della donazione strumenti bancari tracciabili;
 - che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti già definiti nell'ambito dei settori di attività di interesse generale riconosciute dal C.T.S.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.T.S..

- 3.3. L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti pubblici e/o privati, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
- 3.4. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

4. Entrate dell'Associazione

3.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

5. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

5.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi per natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

5.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al massimo prescritto dalla Normativa Applicabile;
- i finanziamenti erogati dagli Associati non possono essere fruttiferi.

6. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

6.1. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti,

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

6.2. Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

6.3. Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

- 6.4. La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.
- 6.5. Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

- 6.6. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 6.7. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.
- 6.8. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 6.9. È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

Ammissione, esclusione e recesso

- 6.10. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda di adesione dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto, i regolamenti dell'Associazione e la Normativa Applicabile.
- 6.11. L'Associazione può respingere la Domanda di ammissione nel caso il richiedente l'ammissione sia:
- stato dichiarato fallito
 - interdetto o inabilitato
 - stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
 - delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
 - stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982
 - sottoposto a provvedimenti antimafia.
- 6.12. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di respingimento della domanda il candidato aderente avrà diritto di appellarsi all'assemblea degli associati, la quale si pronuncerà alla prima occasione utile.
- 6.13. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
- 6.14. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 6.15. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
- 6.16. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

7. Organi dell'associazione

- 7.1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (qualora le loro nomine siano previste per legge).
- 7.2. I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.
- 7.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
- 7.4. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 7.5. Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

8. Assemblea

- 8.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8.2. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.
- 8.3. In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe previste dal Codice.
- 8.4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:
- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (qualora le loro nomine siano previste per legge);
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 8.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.
- 8.6. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.7. Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

- 8.8. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 8.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche per mezzo di apposita segreteria di presidenza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.
- 8.10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
- 8.11. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
 - l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
 - l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste dal Codice del Terzo Settore;
 - l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
 - gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.
- 8.12. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.
- 8.13. Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
- 8.14. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
- 8.15. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.
- 8.16. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.
- 8.17. Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

9. Consiglio direttivo

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune (art. 2);

- determinare l'ammontare e il termine del pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari (art. 6);
- deliberare in ordine all'ammissione, al respingimento e all'applicazione di sanzioni nei confronti degli Associati (art. 6);
- attribuire, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, funzioni specifiche a determinati soggetti;
- approvare la bozza del progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- nominare eventuale, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Vicepresidente;
- curare la tenuta dei libri sociali ed eventualmente approvare il regolamento per disciplinarne l'accesso e l'esame da parte degli associati;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

- 9.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri scaduti possono essere rieletti.
- 9.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
- 9.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

10. Presidente

- 10.1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.
- 10.2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 10.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 10.4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

11. Vicepresidente

- 11.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

12. Libri dell'associazione

- 12.1. L'associazione tiene i libri secondo quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore.
- 12.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
- 12.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
- 12.4. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.
- 12.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

13. Organo di controllo e Organo di revisione.

- 13.1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
- 13.2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 13.3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 13.4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
- 13.5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
- 13.6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
- 13.7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

14. Bilancio consuntivo e preventivo

- 14.1. L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15. Avanzi di gestione

- 15.1. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 15.2. Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

- 16.1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.
- 16.2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17. Clausola compromissoria

- 17.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
- 17.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
- 17.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
- 17.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

18. Regolamenti

- 18.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

19. Volontariato e lavoro nell'Associazione

- 19.1. L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.
- 19.2. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche da parte dei propri associati.
- 19.3. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

20. Responsabilità violazioni amministrative

- 20.1. Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
- 20.2. L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.
- 20.3. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente,

agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

